

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 076/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 052/CGF– RIUNIONE DEL 20 SETTEMBRE 2012

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.; Dott. Franco Granato Rappresentante A.I.A. supplente; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1.

2. RICORSO DELL’A.S.D. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CINTHIA/SARNESE DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)

Con atto, spedito in data 5.9.2012, la società A.S.D. Sarnese 1926 preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Cinthia 1920/Sarnese 1926, disputatasi in data 2.9.2012, era stata irrogata, a carico della predetta società, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 10.9.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società A.S.D. Sarnese 1926 faceva pervenire, in data 16.9.2012, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato

Con i motivi di ricorso, la società ricorrente contesta esclusivamente l’entità della sanzione, chiedendo una congrua riduzione della stessa.

In merito, questa Corte reputa che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia del tutto congrua rispetto alla particolare gravità delle condotte, peraltro reiterate, poste in essere dai sostenitori della ricorrente; questi ultimi, infatti, hanno pesantemente ingiuriato, in ben due occasioni, l’Assistente Arbitrale, usando, nel contempo, allo stesso violenza; tale deve considerarsi, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, lo sputo che, peraltro, in una occasione, ha attinto l’Ufficiale di gara al volto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sarnese 1926 di Sarno (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHESSA MARIO SEGUITO GARA CALCIO LECCO/SPORT CLUB ST. GEORGEN DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)

Il Calcio Lecco 1912 S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012 con la quale è stata comminata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Chessa Mario “per avere a gioco non in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una testata al volto” nella gara tra la ricorrente e lo Sport Club St. Georgen del 2.9.2012.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica comminata la società ricorrente sostiene che il comportamento del calciatore non integra la condotta violenta prevista dal C.G.S. con la conseguenza della sanzione di tre giornate di squalifica e che comunque è fatta salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti. Nel caso di specie il calciatore sarebbe stato provocato dall’avversario e ciò costituirebbe circostanza attenuante; inoltre l’avversario colpito non avrebbe riportato alcun danno fisico.

Il ricorso va rigettato per la sua infondatezza.

Infatti, non v’è motivo di discostarsi dalla puntuale ricostruzione dell’evento compiuta dal Direttore di gara e recepita nella sua decisione dal Giudice sportivo essendo congrua la sanzione irrogata di tre giornate di squalifica configurandosi la condotta violenta ex art. 19 comma 4 lett. B) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL RICCIONE CALCIO 1929 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 3-0;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA;**
- **DELL’AMMENDA DI €1.000,00 QUALE PRIMA RINUNCIA;**

SEGUITO GARA SAN MINIATO TUTTOCUOIO/RICCIONE CALCIO 1929 DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)

Il giorno 2.9.2012 era in programma a Ponte a Egola l’incontro tra le società San Miniato Tuttocuio – Riccione Calcio valevole per il Campionato Nazionale di Serie D.

All’arbitro della gara venivano consegnati, da parte della società ospitata Riccione Calcio, due distinti elenchi di calciatori sottoscritti rispettivamente dal signor Croatti Paolo e dal signor Galli Lauro i quali si qualificavano entrambi come Dirigenti Accompagnatori della medesima società Riccione Calcio.

L’arbitro apprendeva, nel frangente, che nell’impianto sportivo si erano presentate due diverse squadre in rappresentanza della società Riccione Calcio una delle quali mantenuta all’esterno dell’impianto sportivo stesso, per motivi di ordine pubblico, dalle forze dell’ordine, in quanto lo spogliatoio era già occupato dai giocatori in precedenza giunti che si erano qualificati come appartenenti alla società Riccione Calcio.

L’arbitro chiedeva ai dirigenti di trovare un accordo, entro il tempo di attesa, al fine di conoscere quale delle due compagini presenti doveva prendere parte alla gara, e comunque il rilascio di una dichiarazione in cui provavano di rappresentare la società Riccione Calcio.

I dirigenti del Riccione Calcio presenti non trovavano alcun accordo e quindi, trascorso il tempo di attesa, l’arbitro non dava inizio alla gara.

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 19 in data 5.9.2012) infliggeva alla società Riccione Calcio la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di €1.000,00.

Proponeva impugnazione la società Riccione Calcio con atto a firma del signor Paolo Croatti, il quale esponeva che la società non aveva nessuna responsabilità per gli accadimenti avvenuti il giorno 2.9.2012 in quanto l'incontro non si era potuto disputare poiché alcuni soggetti non legittimati si erano presentati presso l'impianto sportivo attribuendosi la potestà di poter giocare la partita senza fondamento alcuno.

La fattispecie non poteva integrare alcuna responsabilità oggettiva della società, in quanto si era al di fuori dell'ipotesi dell'art. 17 C.G.S..

Nell'impugnazione si poneva in risalto che il provvedimento avrebbe avallato la condotta di soggetti che, adducendo la titolarità di una società sportiva del tutto illegittimamente, pretendevano di prendere parte al gioco; con l'ulteriore paradossale circostanza che detta illegittima condotta – nonostante le attività atte a far cessare gli effetti della medesima, da parte dei reali soggetti titolari degli organi sociali – si riverberava sulla Società nonostante appunto i veri rappresentanti non avessero potuto contrastare detti comportamenti.

Ritiene la Corte che l'impugnazione sia infondata.

E' pacifico infatti, così come messo in risalto nelle deduzioni della società Tuttocuoio, che fatti inerenti la titolarità delle cariche nell'ambito di una società (ovvero il controllo della compagine) debbano rimanere confinati nell'alveo delle ordinarie dialettiche interne, senza che le medesime abbiano a riverberarsi e trasmodare nelle condotte esterne ed in particolare creino nocumento ed intralcio alla disputa delle manifestazioni sportive cui la società medesima, considerata nella sua soggettività giuridica, ha l'obbligo di prendere parte.

Di contro, la mancata disputa della partita è oggettivamente dovuta ad un fatto interno alla Società in base al quale la medesima, indipendentemente dalle ragioni che ne hanno provocato il nascere, deve essere chiamata a rispondere.

Nessun elemento oggettivo esterno ha infatti, nello specifico, cagionato un impedimento in capo alla Riccione Calcio a partecipare all'incontro, di tanto che la ragione che ha condotto il Giudice Sportivo a sanzionare la società si appalesa del tutto corretta ed immune dalle dedotte motivazioni.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Riccione Calcio 1929 di Riccione (Rimini).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. LICATA 1931 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTELLA VINCENZO SEGUITO GARA AGROPOLI/LICATA 1931 DEL 9.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 12.9.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Agropoli/A.S.D. Licata disputato in data 9.9.2012, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Montella Vincenzo la squalifica per 3 giornate effettive di gara per" avere, nel mentre protestava nei confronti dell'arbitro, poggiato le mani sul petto dell'Ufficiale di gara".

Avverso tale decisione, ha proposto impugnazione la A.S.D. Licata, la quale lamenta l'eccessività della sanzione irrogata, in considerazione del fatto che il proprio tesserato non ha posto in essere alcun atto violento nei confronti del Direttore di gara. A sostegno di tale tesi difensiva la società reclamante adduceva che il Montella, essendo stato spinto da dietro, inciampando toccava involontariamente l'avambraccio dell'Arbitro e chiedeva, pertanto, l'applicazione di una sanzione più equa.

La Corte, esaminati gli atti, rileva la congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e, di conseguenza, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento.

Infatti le motivazioni poste a base del reclamo sono chiaramente smentite dal contenuto del referto arbitrale che, in modo chiaro ed inequivocabile, evidenzia che il comportamento posto in essere dal Montella non è stato determinato da un movimento scoordinato ascrivibile ad una fortuita perdita di equilibrio quanto dalla volontà, dello stesso, di porre in essere l'azione illecita contestata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Licata 1931 di Licata (Agrigento).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 31 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete